

TITOLO VI LIBRI DI TESTO IN COMODATO

ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

Il servizio di prestito gratuito dei libri di testo è rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado iscritti a questo Istituto indipendentemente dalla richiesta delle famiglie e dalle condizioni socio-economiche in quanto in esso trovano realizzazione due principi educativi fondamentali - il diritto all'istruzione ed il diritto alla formazione civile attraverso il godimento effettivo, personale e responsabile di un bene comune.

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

I testi oggetto del servizio di comodato saranno quelli adottati dal Collegio Docenti nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni e resteranno di proprietà della scuola.

ART. 3 - TESTI ALTERNATIVI

L'importo del 30% della somma assegnata potrà essere utilizzato anche per l'acquisto di testi e sussidi didattici anche multimediali prodotti dalla scuola, purché effettivamente sostitutivi dei libri di testo. Sarà necessaria la ratifica del Collegio docenti.

ART. 4 - CONSEGNA DEI TESTI IN COMODATO

I testi disponibili di proprietà della scuola saranno distribuiti direttamente dall'ufficio o da altro personale dell'Istituto presso il quale il genitore o il tutore potrà ritirarli nella prima settimana di lezione secondo modalità e tempi che saranno comunicati. Il genitore non potrà scegliere i testi ma questi saranno assegnati ad insindacabile giudizio della Commissione che avrà provveduto a predisporre blocchi omogenei dei testi suddivisi per classi e/o sezioni.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ DEL BUON USO

Gli alunni e le loro famiglie saranno ritenuti personalmente responsabili dello stato d'uso dei libri di testo. Dovrà essere evitato qualsiasi danneggiamento e in particolare sono vietate sottolineature indelebili, abrasioni, annotazioni, strappi e quanto altro possa rendere inutilizzabile in tutto o in parte l'uso dei testi. Nella logica della responsabilizzazione degli alunni e delle loro famiglie nei confronti dell'uso di un bene comune, viene richiesto il versamento di un importo pari ad un terzo del prezzo di copertina dei libri, contestualmente alla consegna materiale dei testi. Detto importo verrà detratto o restituito al momento della riconsegna dei testi alla scuola.

ART. 6 - RICONSEGNA DEI TESTI

Al termine delle lezioni e comunque non oltre il 25 giugno di ciascun anno, secondo un calendario che verrà comunicato alle famiglie tramite circolare, gli alunni sono tenuti a riconsegnare i testi avuti in comodato, tranne i testi pluriennali che saranno assegnati agli alunni fino al termine del ciclo di studio. La mancata restituzione dei testi avuti in comodato entro il termine fissato dalla scuola e comunicato tramite circolare alle famiglie, farà sì che l'importo previsto dall'art. 5 del presente Regolamento, pari ad un terzo del prezzo di copertina, venga trasformato d'ufficio dalla scuola in valore di riscatto. I testi che, a insindacabile giudizio dei referenti per il comodato d'uso, non fossero più utilizzabili verranno restituiti all'alunno.

ART. 7 - PROCEDURA DI SCELTA E D'ACQUISTO

Il Collegio Docenti, successivamente alla scelta dei testi in adozione per l'anno scolastico successivo, indicherà i testi che verranno acquistati dalla scuola e destinati al comodato. Tali testi saranno scelti di preferenza tra quelli di maggior valore e indicativamente pluriennali. Formato così l'elenco dei testi da

dare in comodato, la scuola comunicherà ai genitori quali testi resteranno a loro esclusivo carico. La scuola, formato l'elenco dei testi da fornire in comodato, procederà all'acquisto degli stessi tramite la procedura semplificata, invitando almeno 5 ditte a partecipare alla gara d'offerta, prescegliendo tra le stesse quella migliore con atto del Consiglio d'Istituto su proposta della Giunta Esecutiva.

ART. 8 - GESTIONE FINANZIARIA

Per l'acquisto dei testi da dare in comodato la scuola si avvarrà dei finanziamenti di cui alla legge regionale n° 1 del 26.01.04 richiesti ed utilizzati secondo le procedure fissate dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Per gli stessi scopi saranno utilizzati i fondi provenienti dagli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

ART. 9 - ONERI ACCESSORI

Sulla somma assegnata dalla Regione la scuola è autorizzata ad utilizzare una percentuale non superiore al 15% complessivo per la copertura degli oneri accessori derivanti dalla organizzazione del servizio gratuito dei libri di testo, con riguardo ai costi aggiuntivi derivanti dalle spese di personale impiegato nella gestione delle operazioni di acquisizione, distribuzione e conservazione nonché per le spese di acquisizione e manutenzione di scaffalature per il deposito e la conservazione del materiale didattico.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in seguito all'applicazione del presente Regolamento è riconosciuta la competenza del Consiglio d'Istituto che delibera in via definitiva la proposta della Giunta esecutiva.